



Polizza di Assicurazione della responsabilità civile patrimoniale verso terzi, responsabilità amministrativa e amministrativo contabile e Tutela legale colpa grave.

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: AIG Europe S.A. – Rappresentanza generale per l'Italia

Prodotto: “AssiB – Assicurazione per dipendenti e amministratori della Pubblica Amministrazione”

Il DIP aggiuntivo danni pubblicato è l'ultimo disponibile - Data di ultimo aggiornamento: Aprile 2024

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

- Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG.
- Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018
- Codice ISVAP impresa D947R
- Sede secondaria in Italia: Piazza Vetra n. 17, cap: 20123, Milano; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano n. 2530954; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: www.aig.co.it; e-mail: info.italy@aig.com; pec: insurance@aigeurope.postecert.it.
- Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
- Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.

Quanto alla situazione patrimoniale di AIG Europe S.A. (AESAs), si osserva quanto segue. Con effetto dal 1° dicembre 2018 AIG Europe Limited (AEL) ha dapprima trasferito le attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito. Successivamente, nello stesso giorno, AEL si è fusa per incorporazione in AESAs.

Di seguito è riportata la situazione patrimoniale AESAs: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2021 - 30 novembre 2022.

L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe SA è pari a € 2.023,3 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a € 47,2 milioni e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a € 1.976,1 milioni.

- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) € 570,1 milioni;
 - Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) € 1.267,0 milioni;
 - Fondi propri ammissibili alla loro copertura € 1.797,2 milioni (per MCR) e € 2.137,2 milioni (per SCR).
- L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 315,22% (fondi ammissibili verso MCR) o 168,68% (fondi ammissibili verso SCR); la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link <https://www.aig.lu/en/about-aig>.

Al contratto di applica la legge italiana

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n.2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Che cosa è assicurato?

Il presente prodotto è stipulato nella formula “*claims made*”

**Responsabilità
Civile verso terzi
e
Responsabilità
amministrativa dei
dipendenti della Pubblica
Amministrazione**

- **Responsabilità civile verso terzi**

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato:

(i) per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi per colpa grave in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali svolte presso l'Ente indicato nella Scheda di Polizza, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l'Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge.

(i) dalle Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

La copertura trova inoltre applicazione anche in caso di decesso dell'Assicurato, atteso che permane l'obbligo dell'Assicuratore di tenere indenni gli eredi dalle richieste di risarcimento avanzate dai terzi per Sinistri verificatisi durante il tempo della validità dell'Assicurazione, sulla base di quanto previsto al successivo Art. 3 Calcolo del Premio e garanzia postuma, ferme le prescrizioni previste dalla legge.

- **Responsabilità Amministrativa e Amministrativa – Contabile**

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato:

(i) di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile, ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per Perdite Patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione, all'Ente di Appartenenza e/o all'Erario per colpa grave in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari;

(ii) dall'azione di rivalsa esperita nei confronti dell'Assicurato dalla Pubblica Amministrazione che abbia autonomamente risarcito il terzo, delle Perdite Patrimoniali involontariamente provocate dall'Assicurato stesso per colpa grave, in proprio od in concorso con altri;

La copertura trova inoltre applicazione anche al caso di decesso dell'Assicurato, atteso che permane l'obbligo dell'Assicuratore di tenere indenni gli eredi dalle azioni, in sede di rivalsa, della Pubblica Amministrazione in genere, compreso l'Ente di Appartenenza, per Sinistri o verificatosi durante il tempo della validità dell'Assicurazione, ferme le prescrizioni previste dalla

	legge.
<p>Tutela legale Colpa Grave Amministratori e Dipendenti Pubblici</p>	<p>L'Assicurazione vale per tutelare l'Assicurato in seguito a notifiche penali, civili e amministrative da questi ricevute per la prima volta durante il Periodo Assicurativo in corso (o nel periodo di osservazione qualora applicabile) e denunciate all'Assicuratore/Società durante lo stesso periodo, nei termini previsti dall'Art. 4 Denuncia del Sinistro/Caso Assicurativo della presente Sezione, a condizione che siano conseguenza di comportamenti colposi posti in essere non oltre il periodo di garanzia retroattiva specificato nel Scheda di Polizza ("Claims Made").</p> <p>La Società, alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del Massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte come indicati in Polizza.</p> <p>Di seguito i casi per i quali sono previste le spese legali, come specificate in Polizza e nel rispetto dei limiti, delle esclusioni e dei sottolimiti indicati in polizza.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Difesa per Responsabilità Amministrativa, Amministrativo – Contabile: Sono garantite le spese per sostenere la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di Responsabilità Amministrativa, Amministrativo -Contabile per colpa nei confronti dell'Assicurato o in caso di Archiviazione per mancanza del danno. <p>La garanzia opera anche prima dell'emissione dell'atto di citazione in giudizio, compreso l'invito a dedurre e l'audizione personale nonché il procedimento cautelare di sequestro.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Difesa penale: Sono garantite le spese per la difesa nei Procedimenti Penali per: <ul style="list-style-type: none"> -- delitti colposi e contravvenzioni, ivi comprese le ipotesi di remissione di querela, patteggiamento, amnistia, indulto e Prescrizione per decorrenza dei termini. - delitti dolosi ascritti all'assicurato purché: <ul style="list-style-type: none"> l'Assicurato venga assolto (Art. 530 c.p.p.) con Sentenza Definitiva: <ul style="list-style-type: none"> Derubricazione a Reato Colposo; sia intervenuta Archiviazione per infondatezza della Notizia di Reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come Reato, eccetto i casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa E' esclusa, inoltre, la definizione del procedimento con l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La Società non anticiperà alcuna somma fino a quando la sentenza non sia passata in giudicato o vi sia stato provvedimento di Archiviazione. Nel caso in cui il giudizio, anche a seguito di Archiviazione e successiva riapertura, si concluda con Sentenza Definitiva diversa da assoluzione o Derubricazione del Reato da Doloso a Colposo, l'Assicurato è obbligato a rimborsare tutte le Spese Legali che la Società ha eventualmente anticipato. <ul style="list-style-type: none"> • Difesa civile: Qualora esista e sia operativa altra copertura


	<p>assicurativa che garantisca la Responsabilità civile e/o Amministrativo / Amministrativo-Contabile dell'Assicurato, la presente Polizza, nei limiti delle prestazioni e del Massimale garantito, opera in secondo Rischio ovvero dopo l'esaurimento del Massimale dovuto dall'assicuratore di Responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza. In tutti gli altri casi la presente Polizza, nei limiti del Massimale, delle prestazioni garantite e delle eventuali condizioni aggiuntive acquistate, opera a primo Rischio. La Copertura Assicurativa è esclusa per controversie inerenti a rapporti di lavoro od a vertenze sindacali.</p>
--	---

ESTENSIONI DI COPERTURA GRATUITE

Periodo di osservazione	Nel caso in cui alla scadenza dell'Assicurazione la Società o il Contraente/Assicurato dovessero decidere di non rinnovare la Polizza, il Contraente/Assicurato avrà diritto ad un periodo di osservazione gratuito di 30 (trenta) giorni
Levata di protesti	L'Assicurazione è estesa alle Perdite Patrimoniale cagionate a Terzi nell'esercizio delle funzioni inerenti l'attività di levata protesti nel rispetto dei limiti e dei sottolimiti previsti in Polizza
Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi	le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuo ed aggregato di Polizza come specificato nella Scheda di Polizza, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso Periodo Assicurativo annuo a carico dell'Assicurato;
Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del Personale;	L'Assicuratore si impegna a coprire altresì le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del Personale;
Danni Patrimoniali e non Patrimoniali derivanti dall'attività di Protezione dei Dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016 e s.m.i	<p>L'Assicurazione si impegna a indennizzare i Danni Patrimoniali e non Patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi dall'Assicurato quale civilmente responsabile in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione.</p> <p>L'Assicurazione non copre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il trattamento di dati aventi finalità commerciali. - la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti. - i danni non patrimoniali di cui all'art. 82 del GDPR di quelli di cui all'art. 2059 c.c.; - le multe e le ammende inflitte direttamente all'Assicurato o alle persone di cui o con cui l'Assicurato deve rispondere;

Attività di rappresentanza	<p>Presso società qualificabili come “in house”: Fermo restando quanto stabilito dall’Art. 6 lettera c) si precisa che l’Assicurazione vale per gli incarichi di membro del CdA e/o Amministratore Unico svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza dell’Ente di Appartenenza in società qualificabili, come “in house” ai sensi del D.Lgs 175/2016 e/o come Aziende Speciali Pubbliche. La presente garanzia è prestata con un sottolimito di €250.000,00</p> <p>Su mandato del proprio Ente di Appartenenza Si precisa che l’Assicurazione vale per gli incarichi svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza dell’Ente di Appartenenza presso altri Enti della Pubblica Amministrazione</p>
Perdite Patrimoniali per l’attività derivante dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.:	<p>A condizione che l’Assicurato sia in possesso di legale qualifica e abbia eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di Polizza, è altresì operante per le Perdite Patrimoniali derivanti dalle responsabilità poste a carico dell’Assicurato dalla normativa in materia d’igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurato in funzione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - “Datore di lavoro” e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni; - “Committente”, “Responsabile dei lavori”, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni;
Copertura personale distaccato	<p>Nel caso di distacco temporaneo dell’Assicurato presso altro Ente, l’Assicurazione s’intende automaticamente operante per le nuove mansioni</p>
Acquisizioni in autonomia	<p>Premesso che l’Assicurato sia stato legittimato a procedere ai sensi del D.Lgs 50/2016 all’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Affidamento diretto - Procedura negoziata;
Perdite Patrimoniali derivanti dal Danno all’immagine dell’Ente	<p>L’Assicurazione copre anche le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dall’Assicurato al proprio Ente di Appartenenza o alla Pubblica Amministrazione in genere, dovute al Danno d’immagine che l’Ente di Appartenenza o la Pubblica Amministrazione in genere hanno subito a causa della condotta dell’Assicurato;</p>
Custodia titoli e beni per le categorie professionali per cui tale prerogativa è richiesta per legge	<p>Sono comprese in garanzia le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dai clientie, anche se derivanti da furto, rapina, incendio.</p>
Responsabile unico del progetto	<p>A condizione che l’Assicurato sia in linea con i requisiti indicati dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di Polizza, è altresì operante per le Perdite Patrimoniali derivanti dall’attività di</p>

	Responsabile Unico del progetto svolta nell'Ente o negli enti per i quali è prestata la copertura
Attività di Commissario di Gara come previsto dal D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.	A condizione che l'Assicurato sia in linea con i requisiti indicati dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per le Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di Commissario di Gara svolta nell'Ente/negli Enti presso il/i quale/i è prestata la copertura e che risulta indicato nella Scheda di polizza. La garanzia vale anche su ente differente purchè svolta sempre su mandato dell'Ente indicato sulla Scheda di polizza.
CONDIZIONI ADDIZIONALI OPERANTI NEL CASO IN CUI L'ASSICURATO RIVESTA IL RUOLO DI DIPENDENTE TECNICO	
Responsabilità professionale per colpa grave del Dipendente tecnico	<p>La garanzia di cui alla presente Polizza viene estesa per coprire la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati per colpa grave a Terzi, allo Stato, compreso l'Ente di Appartenenza e la Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di Dipendente Tecnico.</p> <p>Condizioni speciali aggiuntive:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore). b. per lo svolgimento dell'attività di verifica e validazione dei progetti così come prevista dal D. Lgs 50 del 2016 (ivi comprese successive modifiche e integrazioni). c. per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli assicurati in funzione di: <ol style="list-style-type: none"> 1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni; d. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Garanzia Postuma per cessata attività comprensiva del periodo di Retroattività	In caso di pensionamento o cessazione dell'attività assicurata per qualsiasi motivo, tranne che per licenziamento comunque denominato, l'Assicurazione è automaticamente operante per i Sinistri denunciati all'Assicuratore nei 5 (cinque) anni successivi alla cessazione della carica e/o incarico e/o funzione svolta presso l'Ente, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di Assicurazione

	<p>con l'esclusione del periodo di retroattività. L'Assicurato ha facoltà di estendere l'operatività della garanzia postuma comprendendo il periodo di retroattività previo il pagamento di un Premio equivalente al 300% dell'ultimo Premio annuo pagato.</p> <p>Nel caso di morte dell'Assicurato la garanzia postuma sarà operante senza il pagamento di alcun sovrappremio. Le facoltà, gli obblighi e i diritti dello stesso saranno trasferiti ai suoi eredi</p> <p>Per i Sinistri denunciati all'Assicuratore durante il periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo in aggregato indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato in Polizza.</p>
Cariche Aggiuntive presso "Enti Diversi" da quello di appartenenza	Ulteriori incarichi, fino ad un massimo di 2 (due), assunti o ricoperti dal soggetto Assicurato presso Enti diversi da quello di appartenenza.
Cariche Aggiuntive presso "Enti Diversi" da quello di appartenenza (fino ad un massimo di tre cariche)	Qualora nella Scheda di Polizza sia stata richiamata la presente Condizione aggiuntiva e sia stato corrisposto il relativo sovrappremio le garanzie tutte del presente contratto si intenderanno valide ed operanti anche per gli ulteriori incarichi, fino ad un massimo di 3 (tre) , assunti o ricoperti dal soggetto Assicurato presso Enti diversi da quello di Appartenenza
Responsabilità amministrativa e contabile consequenziale per Danni Materiali verso terzi	<p>A parziale deroga all'articolo 6 lettera b) l'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Amministrativa e Contabile per Danni cagionati dall'Assicurato all'Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere a seguito di Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi, all'Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di un fatto accidentale di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, verificatosi nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso l'Ente o gli Enti per i quali sia stata dichiarata l'appartenenza.</p> <p>La suddetta garanzia di Polizza s'intende operante esclusivamente per il caso di colpa grave accertata in via giudiziale, escluso il dolo dell'Assicurato.</p> <p>L'Assicurazione conserva la sua validità per l'azione di surroga esperita dalla Compagnia di Assicurazione dell'Ente nei confronti dell'Assicurato che ha agito con Colpa Grave, ma entro i limiti in cui sia riconosciuta o riconoscibile, ai sensi di legge vigente, una Responsabilità Amministrativa dell'Assicurato ed entro i limiti della stessa.</p> <p>Relativamente allo svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria o nello svolgimento professionale di qualunque altra attività medica o paramedica, l'estensione di cui sopra è limitata ai soli Danni diversi da morte, lesioni personale, infortuni e malattie.</p>
copertura Cariche Pregresse	Qualora nella Scheda di Polizza sia stata richiamata la presente Condizione aggiuntiva e sia stato corrisposto il relativo sovrappremio, le garanzie tutte del presente contratto si intenderanno valide ed operanti anche per i Sinistri derivanti dalla Carica/Cariche Pregresse ricoperte dall'Assicurato e precedenti alla prima adesione con la Società.
 Che cosa NON è assicurato?	

Responsabilità civile

L'Assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniale conseguenti a:

- a. smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio salvo quanto previsto all'art. 4 lettera i) della SEZIONE I RCP;
- b. Danni Materiali di qualsiasi tipo (salvo quanto previsto dalle condizioni addizionali della SEZIONE I RCP - Responsabilità professionale per colpa grave del Dipendente tecnico della presente Polizza);
- c. attività svolta dall'Assicurato quale componente di organi di amministrazione o di controllo, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati, salvo quanto precisato dall'Art. 4 lettera D);
- d. attività svolta dall'Assicurato presso Istituti Finanziari di qualunque genere (Banca d'Italia, Cassa Depositi e Prestiti, etc.)
- e. atti od omissioni da parte di, o Danni o reclami notificati all'Assicurato, in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in Polizza;
- f. responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente;
- g. la stipulazione, la proroga e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica di assicurazioni, ivi comprese le controversie inerenti le procedure per l'aggiudicazione di servizi assicurativi indette dall'Ente di Appartenenza, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione dell'onere di pagamento dei Premi assicurativi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di tali Premi;
- h. azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- i. inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; Danno ambientale in genere o qualsiasi evento che generi un'apprezzabile alterazione negativa per l'ambiente o per lo stato naturale delle cose come, a mero titolo di esempio, qualsiasi Danno ambientale, Danno al paesaggio, Danno derivante da rumore o vibrazioni ecc.; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e amianto;
- j. calunnia, ingiuria, diffamazione;
- l. multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato;
- m. azioni di un Assicurato nei confronti di un altro Assicurato salvo il caso in cui l'Assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un Assicurato così come definito alla presente Polizza,
- n. il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità civile di cui al D. Lgs. 209/2005
- o. investimenti operati da Enti Pubblici per ripianare deficit finanziari da spese correnti e programmi di ristrutturazioni del debito;
- p. all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ex artt. 2393, e ss ed art 2497 c.c;
- q. danni derivanti da violazioni dell'art. 191 del T.U.E.L.
- r. fatti e/o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o denunciate prima dell'inizio della presente Polizza;
- s. all'attività di commissario di gara in Enti diversi da quello/i di appartenenza, salvo

	<p>quanto previsto dall'art 4 lett K t. all'esercizio di attività per un Ente facente parte del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A.</p> <p>u. qualunque provvedimento avente ad oggetto o per effetto qualunque tipo di finanziamento e/o di garanzia propria o impropria, comunque denominati, di persone giuridiche partecipate direttamente o indirettamente dall'Ente di Appartenenza, le quali si trovino in una o più delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) abbiano riportato perdite nell'esercizio dell'annualità precedente alla deliberazione e/o 2) per le quali ricorrano le condizioni per lo scioglimento di cui all'art. 2447 cod.civ. <p>s. guerra e/o terrorismo;</p> <p>nonché per i Danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività; - derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; - derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria o nello svolgimento di qualunque altra attività medica o paramedica. <p>Nel caso in cui l'Assicurato ricopra il ruolo di Dipendente Tecnico: Fermo restando quanto previsto dall'Art. 6 della Sezione I RCP, la presente condizione addizionale non opera in caso di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di Appartenenza; b. attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico non facenti parte delle competenze professionali stabilite da leggi e/o regolamenti; c. la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l'erezione, e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore; d. la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nella Scheda di Polizza; e. la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto; f. Danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla Legge; g. Danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; h. Danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori.
<p>Tutela legale</p>	<p>La Copertura Assicurativa non è prestata:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. per responsabilità assunte dall' Assicurato al di fuori della Carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento dei propri incarichi e mansioni presso l'Ente/Azienda/Società Pubblico/a di Appartenenza o con la quale abbia un rapporto di servizio; 2. in materia di successioni e donazioni;

3. in materia di diritto amministrativo, fiscale e/o tributario salvo diano luogo ad un procedimento per l'accertamento di eventuale Responsabilità Amministrativa Contabile;
4. per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
5. per fatti conseguenti a terremoto, alluvione, eruzione vulcanica, qualunque altro evento per il quale venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
6. in materia di diritto di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale;
7. per controversie e procedimenti relative a rapporti tra soci e/o amministratori anche in caso di operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;
8. controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà, dalla circolazione o dalla guida di veicoli a motore, imbarcazioni o aeromobili;
9. per fatti relativi ad inquinamento o disastro ecologico, atomico, radioattivo;
10. per fatti dolosi delle persone assicurate salvo quanto previsto dall'art 10.2 casi assicurati
11. originati dalla sottoscrizione di strumenti finanziari derivati;
12. per procedimenti avviati prima della data di prima adesione previsto in Polizza;
13. per adesione alla class action;
14. per vertenze contrattuali, comprese quelle con la Società;
15. per Sinistri/Casi Assicurativi relativi a fattispecie ed eventi avvenuti prima della data di Retroattività indicata nella Scheda di Polizza;
16. per Sinistri/Casi Assicurativi relativi ad errori o presunti errori professionali di cui l'Assicurato abbia avuto notizia certa/notifica certa prima della prima adesione alla presente Polizza ossia la prima data di attivazione con AIG Europe S.A. se in presenza di rinnovi senza soluzione di continuità.

Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza e alle definizioni in esse contenute.



Ci sono limiti di copertura?

L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Per talune coperture sono previsti dei sotto limiti di seguito indicati e in relazione ai quali si prega comunque di far riferimento alle Condizioni di Polizza.

- **Attività di rappresentanza:** sottolimito di Euro 250.000,00;
- **Acquisizione in autonomia:** L'Assicurazione si intende estesa entro il limite di Euro 250.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo alle responsabilità derivanti all'Assicurato in conseguenza di Perdite Patrimoniali, esclusi i Danni Materiali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento dell'obbligazioni assunte dall'Impresa;
- **Custodia titoli e beni per le categorie professionali per cui tale prerogativa è richiesta per legge:** . La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari a Euro 50.000,00, per ogni Sinistro e per Periodo Assicurativo, con applicazione di una Franchigia

per ogni Sinistro di Euro 250,00.

- **Limiti di indennizzo generici della copertura afferente alla Responsabilità Civile:**

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di Polizza, per ciascun Sinistro e in aggregato per Periodo Assicurativo, indipendentemente dal numero delle Richieste di Risarcimento presentate dall'Assicurato nello stesso periodo.

Resta convenuto che in caso di **corresponsabilità** nello stesso Sinistro tra più individui che risultino essere assicurati per la medesima fattispecie di Rischio presso l'Assicuratore/Società, quest'ultimo risponderà per tutte le Richieste di Risarcimento in qualunque tempo avanzate fino e non oltre il **limite di € 7.500.000,00 (euro settemilionicinquecentomila/00) indipendentemente dal numero di individui coinvolti;**

Nel caso in cui l'Assicurato intenda definire il giudizio di responsabilità amministrativo contabile con **rito abbreviato** (ai sensi dell'art. 130 c.g.c.) dovrà, prima di assumere qualsivoglia impegno, formalizzare la propria intenzione all'Assicuratore. L'Assicuratore, nel caso in cui ritenga operante la garanzia, esprimerà il proprio parere entro il termine necessario per consentire all'Assicurato di procedere con la richiesta di ammissione al rito abbreviato e s'impegnerà ad indennizzare l'Assicurato applicando uno **scoperto del 10%.**

- **Se l'Assicurato riveste il ruolo di Dipendente Tecnico:** La Copertura Assicurativa si intende prestata, per Sinistro e per Periodo Assicurativo, con un limite del 50 % del Massimale indicato nella Scheda di Polizza

- **Tutela legale:** indipendentemente dei massimali previsti in Polizza, resta fermo che in caso di corresponsabilità nello stesso Sinistro tra più individui che risultino essere Assicurati per la medesima fattispecie di Rischio presso la Società, quest'ultima risponderà per tutti i Sinistri in qualunque tempo avanzati nei confronti degli Assicurati fino e non oltre il limite massimo di € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) indipendentemente dal numero di Assicurati coinvolti.

- **Difesa per Responsabilità Amministrativa, Amministrativo – Contabile:** Qualora l'Assicurato abbia ottenuto l'applicazione dell'istituto del "rito abbreviato" come previsto dagli artt.130, 131 e 132 del Decreto Legislativo 26 Agosto 2016 numero 174/2016, la garanzia sarà operante con un sottolimito di € 3.000,00.

- **Levata protesti:** Massimale di Euro 250.000,00 per singolo Sinistro e per Periodo Assicurativo.

Per gli ulteriori sottolimiti e limiti si rimanda alle Condizioni di Polizza





Che obblighi ho? Quale obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo:

**AIG Europe SA
Financial Lines Claims
Piazza Vetra, 17
20123 Milano
Italia**

	- informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti.
	<p>Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.</p> <p>Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p> <p>La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell'Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all'Art.1894 c.c.</p>
Obblighi dell'impresa	<p>Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.</p>
 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto.</p>
Rimborso	<p>Nella polizza non è previsto alcun rimborso a favore dell'assicurato.</p>
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>Il presente contratto è stipulato per il periodo indicato nella "Scheda di Polizza". Qualora lo stesso sia stipulato per un periodo di più annualità ad entrambi le parti (Contraente/Assicurato e Società) è riconosciuta la facoltà di recedere al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale. Il Recesso salvo diversa indicazione, avrà effetto alla scadenza dell'annualità in corso.</p>

Sospensione	Per le informazioni sulle sospensioni si rimanda al DIP.
--------------------	--



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<p>In caso di vendita a distanza</p> <p>Entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, il Contraente può recedere dallo stesso inviando una raccomandata e/o una pec contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata all'Intermediario con cui il contratto è stato concluso o all'Agenzia, allegando in originale Scheda di Polizza e certificato di assicurazione. Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata a.r. e/o della pec. Alla ricezione dei documenti l'Agenzia rimborserà il premio riferito al periodo non usufruito al netto delle imposte e dell'eventuale contributo al Servizio Sanitario Nazionale</p>
--	---

Risoluzione	Non sono previste ipotesi di risoluzione del contratto da parte del contraente.
--------------------	---



A chi è rivolto questo prodotto?

La persona assunta con rapporto di lavoro o di servizio con la Pubblica Amministrazione, in qualità di amministratore, dipendente, dirigente, convenzionato, specializzando, lavoratore subordinato.
--



Quali costi devo sostenere?

I costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 19,60%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.

COME PRESENTARE I RECLAMI

All'impresa assicuratrice	<p>È possibile sporgere reclami direttamente alla compagnia utilizzando i seguenti indirizzi:</p> <p>AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia Servizio Reclami Piazza Vetra n.17 – 20123 Milano Fax 02 36 90 222; e-mail: servizio.reclami@aig.com</p> <p>Sarà cura della Compagnia riscontrare il reclamante informandolo del fatto che il reclamo è stato preso in carico entro 10 giorni dalla ricezione del reclamo medesimo. Inoltre, la Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.</p>
----------------------------------	--

	<p>Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (una persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), e se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta, o non ne ha ricevuta alcuna, è possibile richiedere che il reclamo sia esaminato dall'Executive Manager, basato presso la sede legale lussemburghese della Compagnia. A tale fine è sufficiente scrivere ai recapiti sopra indicati facendone richiesta: il servizio reclami inoltrerà il reclamo all'Executive Manager. Alternativamente, sarà possibile scrivere a AIG Europe SA "Service Reclamations Niveau Direction" (Servizio reclami a livello direzione): 35D Avenue JF Kennedy L- 1855 Luxembourg – Gran Ducato del Lussemburgo o tramite mail a: aigeurope.luxcomplaints@aig.com</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>Possono essere inviati all'IVASS reclami aventi ad oggetto la violazione delle norme del Codice delle assicurazioni (d.lgs. 209/2005 s.m.i.), delle relative norme attuative e delle norme previste dal Codice del Consumatore (d.lgs. 206/2005 s.m.i.) attinenti alla commercializzazione dei servizi finanziari.</p> <p>Possono inoltre essere inoltrati all'IVASS reclami già rivolti alla Compagnia, in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva. A questo proposito, i reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati in primo luogo all'Assicuratore affinché possano essere sottoposti all'IVASS.</p> <p>Inoltre, se il reclamante ha il domicilio in Italia, è in ogni caso possibile rivolgere reclami all'IVASS richiedendo l'apertura della procedura FIN-NET per le liti transfrontaliere. L'IVASS interesserà l'autorità aderente al Sistema FIN-NET dello Stato membro dove la Compagnia ha la sua sede legale (Lussemburgo), ove esistente.</p> <p>Di seguito i recapiti dell'IVASS:</p> <p>Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)</p> <p>Via del Quirinale, 21</p> <p>00187 Roma</p> <p>fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it</p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito</p> <p>https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html .</p> <p>Il nuovo reclamo dovrà contenere:</p> <p>a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;</p> <p>b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</p>

	<p>c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all'Assicuratore all'intermediario assicurativo o all'intermediario assicurativo iscritto nell'elenco annesso e dell'eventuale riscontro degli stessi; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.</p> <p>In mancanza delle predette informazioni, l'IVASS potrà richiedere integrazioni al reclamante.</p>
<p>Al Commissariat aux assurances (CAA)</p>	<p>Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), si può rivolgere il reclamo al <i>Commissariat aux Assurances (CAA)</i>, autorità competente del Granducato del Lussemburgo, competente in quanto AIG Europe S.A. ha sede legale in tale Stato. Presso quest'ultima autorità sarà aperta una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie. La CAA potrà non prendere in carico il reclamo qualora esso sia attualmente, o sia stato in passato, oggetto di giudizio o arbitrato. La procedura è attivabile solo dopo che un reclamo è stato rivolto alla Compagnia e non oltre un anno dopo tale momento se la risposta non è ritenuta soddisfacente o non ha avuto risposta.</p> <p>I riferimenti della CAA sono i seguenti: The Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu Si vedano le indicazioni di cui alla seguente pagina internet: http://www.caa.lu/fr/consommateurs/resolution-extrajudiciaire-des-litiges . Tutte le richieste alla CAA devono essere rivolte in lussemburghese, Tedesco, francese o inglese.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Arbitrato</p>	<p>Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale o irrituale qualora ciò sia previsto dalle condizioni di assicurazione oppure se, a seguito dell'insorgere della controversia, le parti sottoscrivano una convenzione di arbitrato.</p>
<p>Mediazione</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della</p>

	<p>domanda giudiziale.</p> <p>Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), in caso di insoddisfazione rispetto all'esito del reclamo inoltrato dalla compagnia, è possibile altresì rivolgersi agli organi lussemburghesi i cui riferimenti sono disponibili sul sito di AIG Europe S.A.: http://www.aig.lu/. Tutte le richieste agli organi di mediazione devono essere rivolte in lussemburghese, tedesco, francese o inglese.</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Tale procedura è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm), o all'IVASS, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. L'IVASS provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</p> <p>Solo per i contratti stipulati on-line, la piattaforma Online Dispute Resolution Europea (la Piattaforma ODR) per effettuare il tentativo di una possibile risoluzione, in via stragiudiziale, di eventuali controversie. La Piattaforma ODR è gestita dalla Commissione Europea, ai sensi della Direttiva 2013/11/UE e del Regolamento UE n. 524/2013, al fine di consentire la risoluzione extragiudiziale indipendente, imparziale e trasparente delle controversie relative a obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi conclusi online tra un consumatore residente nell'Unione Europea e un professionista stabilito nell'Unione Europea attraverso l'intervento di un organismo ADR (Alternative Dispute Resolution). Per maggiori informazioni sulla Piattaforma ODR Europea e per avviare una procedura di risoluzione alternativa di una controversia relativa al Contratto, si può accedere al seguente link: http://ec.europa.eu/odr. L'indirizzo di posta elettronica di AIG Europe S.A. che il consumatore può indicare nella Piattaforma ODR è servizio.reclami@aig.com.</p>
<p>PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.</p>	

**Contratto di assicurazione della responsabilità civile patrimoniale
Verso terzi, responsabilità amministrativa e amministrativo
Contabile e Tutela legale colpa grave.**

**Prodotto: "AssiB – Assicurazione per dipendenti e amministratori
Delle Pubblica Amministrazione"**



Compagnia: AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

Stato membro di registrazione: Lussemburgo. Compagnia operante in Italia in regime di stabilimento.

Iscrizione all'elenco delle imprese EU abilitate ad operare in regime di stabilimento n. I00146

Il presente documento è predisposto a mero titolo informativo al fine di fornire una breve panoramica dei contenuti principali della sua polizza assicurativa. La preghiamo di leggere attentamente le informazioni riportate qui di seguito. Può trovare informazioni complete sulla polizza leggendo l'intero set informativo di polizza.

Che tipo di assicurazione è?

Il presente contratto costituisce un'assicurazione "claims made" a copertura delle somme che l'assicurato sia civilmente obbligato a pagare a titolo di responsabilità per colpa grave nell'esercizio delle suo mansione presso l'ente di appartenenza.



Che cosa è assicurato?

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato da:

- ✓ Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi per colpa grave in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali svolte presso l'Ente indicato nella Scheda di Polizza, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l'Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge;
- ✓ di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile, ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per Perdite Patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione, all'Ente di Appartenenza e/o all'Erario per colpa grave in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari;
- ✓ i costi relativi alla Tutela Legale nel



Che cosa non è assicurato?

Le Perdite patrimoniali connesse a:

- ✗ Smarrimento, deterioramento, distruzione, furto, rapina o incendio di denaro, preziosi o titoli al portatore;
- ✗ Danni materiali;
- ✗ Attività svolta dal dipendente o amministratore quale componente di organi di amministrazione o controllo di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati;
- ✗ Responsabilità assunte volontariamente dall'assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla
- ✗ Stipulazione, rinnovo, proroga e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché controversie derivanti dalla mancata ripartizione dell'onere di pagamento dei premi assicurativi;
- ✗ Inquinamento ambientale;
- ✗ Calunnia, ingiuria, diffamazione;
- ✗ Possesso, custodia o uso di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli;
- ✗ Investimenti di Enti Pubblici finalizzati alla ripianazione dei deficit finanziari;
- ✗ Guerra / terrorismo;
- ✗ Energia nucleare o di radioattività;

rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Polizza

Si prega di far riferimento al DIP aggiuntivo sia in relazione ai dettagli delle coperture principali che in riferimento a tutte le coperture;

- ✘ attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria;
- ✘ attività medica o paramedica;
- ✘ trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- ✘ diffusione e trasferimento dati personali;
- ✘ danni non patrimoniali di cui agli artt. 11 e 15 del D.Lgs 196/2003 e di quelli di cui all'art. 2059 c.c.;
- ✘ multe e ammende inflitte direttamente all'Assicurato o alle persone di cui o con cui l'Assicurato deve rispondere;
- ✘ attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico in proprio;
- ✘ servizi professionali dove la costruzione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali siano effettuati da imprese di cui il Dipendente Tecnico sia socio a responsabilità illimitata, o Amministratore

(esclusioni principali)



Ci sono limiti di copertura?

- ! Le franchigie, gli scoperti di polizza, le richieste di risarcimento/ le perdite che eccedono i massimali pattuiti;
- ! I danni derivanti da fatti dolosi o fraudolenti del contraente o dell'assicurato;

Per ulteriori limiti di copertura si prega di fare riferimento al DIP aggiuntivo e alle condizioni di Polizza



Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi in essere nel territorio dell'Unione Europea.



Che obblighi ho?

Obbligo di:

- pagare il premio
- sottoscrivere il contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
- nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all'intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato
- fornire dichiarazioni veritiere. Ed infatti, le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e

1898 del codice civile

- alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile

In caso di sinistro l'assicurato/contraente deve darne avviso scritto all'assicuratore anche a mezzo telex o telefax agli assicuratori o al broker entro 30 giorni da quando è stata comunicata o resa nota una richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il premio di assicurazione è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura inizia dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda se il premio è stato integralmente pagato; altrimenti avrà inizio dalle ore 24 del giorno del pagamento ricevuto dagli Assicuratori. Il contratto è stipulato per il periodo indicato nella scheda di polizza.



Come posso disdire la polizza?

La disdetta può essere esercitata al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 30 giorni prima della scadenza annuale. In mancanza di disdetta ed in assenza di Sinistri e/o fatti o circostanze comunicate alla Società/Assicuratore che possano generare una Richiesta di Risarcimento, la Polizza è rinnovata automaticamente per 12 mesi pari a 365 giorni o 366 giorni in caso di anno bisestile e così successivamente

Definizioni

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Archiviazione	il pubblico ministero richiede l'emissione del Decreto d'Archiviazione allorché gli elementi indiziari acquisiti nel corso delle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio.
Assicurato / Contraente	il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione e che abbia debitamente compilato, sottoscritto e inviato il Modulo di Adesione, il Questionario per la valutazione dei rischi nonché abbia pagato il relativo Premio
Assicuratore/Società	AIG EUROPE S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia
Assicurazione	Il Contratto di Assicurazione
Assistenza giudiziale	attività di difesa di un Legale nell'ambito di una controversia e/o procedimento la cui decisione è attribuita ad un giudice.
Assistenza stragiudiziale	attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e/o per evitarlo.
Atto illecito	qualsiasi violazione degli obblighi di servizio, negligenza, imprudenza, imperizia, errore, inosservanza di leggi, ordini, regolamenti e discipline, dichiarazione errata o fuorviante o omissione compiuta da un Assicurato nell'adempimento delle proprie funzioni e mansioni istituzionali in nome e per conto dell'Ente di Appartenenza
Carica	La funzione ricoperta dall'Assicurato presso la Pubblica Amministrazione con la quale l'Assicurato ha un rapporto di impiego, di mandato o di servizio.
Carica nuova	Le funzioni ricoperte all'Assicurato a seguito del conferimento allo stesso da parte dell'Ente di Appartenenza o dalla Pubblica Amministrazione in genere di specifica Delega Formale, in data successiva alla stipulazione dell'Assicurazione.
Carica pregressa	le funzioni ricoperte dall'assicurato e già terminate al momento della prima stipulazione dell'Assicurazione con AIG Europe S.A., le quali rientrano nel novero di quelle assicurabili ai sensi della presente polizza
Contributo Unificato	tassazione sulle spese degli atti giudiziari previsto dalla legge 23.12.1999, nr. 488 a rt. 9 – D.L.11.03.2002 n. 28 s.m.i.
Copertura Assicurativa	la/e copertura/e assicurativa/e prevista/e dalle Condizioni di Assicurazione della Polizza in base alla quale la Società si impegna a pagare l'Indennizzo all'Assicurato.
Costituzione di parte civile	il soggetto che, all'interno del processo penale, esercita l'azione civile è denominato parte civile. L'azione civile è quella diretta a fare valere la pretesa civilistica al risarcimento del Danno. Quindi, i danni risarcibili sono sia quelli patrimoniali, che hanno un contenuto quantificabile in termini economici, che quelli non patrimoniali ovvero denominati danni morali e derivanti dalle sofferenze patite in conseguenza della condotta illecita. L'atto che introduce l'azione civile nel processo penale è l'atto di costituzione di parte civile oppure l'atto di trasferimento in sede penale dell'azione civile, già promossa nella sua naturale sede.
Danno	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danni materiali	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Delitto colposo	il reato punito con la reclusione e/o la multa; è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.
Delitto doloso	il reato punito con l'ergastolo, la reclusione e/o la multa; nel delitto doloso l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.
Derubricazione del Reato	qualificazione giuridica del Reato diversa da quella inizialmente enunciata nell'imputazione (per esempio da doloso a colposo)
Dipendente Tecnico	qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza o in rapporto di servizio con esso, e che predisponga e sottoscriva il progetto, diriga e/o segua e sorvegli l'esecuzione dei lavori, e/o esegua il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento; il soggetto alle dipendenze dell'Ente che svolge attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento, in ambito di opere e lavori pubblici; qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Ente di Appartenenza che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica.

Ente di Appartenenza	l'ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l'Assicurato abbia un rapporto di dipendenza, di servizio o un mandato.
Fatti Noti -	fatti, circostanze e situazioni da cui potrebbero verosimilmente derivare sinistri di varia natura conosciuti dall'Assicurato
Franchigia	parte di Danno che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro
Indennizzo	la somma dovuta dall'Assicuratore in caso di Sinistro.
Istituto Finanziario	un'istituzione di custodia, un'istituzione di deposito, un'entità di investimento, un'impresa di assicurazioni nonché qualsiasi soggetto che eserciti il credito quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Banca d'Italia, SACE SIMEST, Bancoposta, Casse depositi e prestiti, Finanziarie Regionali ecc.
Legale	professionista abilitato ad esercitare la professione forense
Massimale	la massima esposizione dell'Assicuratore per ogni Sinistro e per Periodo Assicurativo annuo
Mediazione	istituto giuridico introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili
Notizia di Reato	per poter dare inizio alle indagini preliminari – fase del procedimento penale antecedente rispetto all'eventuale processo - il Pubblico Ministero o la Polizia Giudiziaria devono acquisire una notizia di Reato, che consiste nell'informazione che un Reato sarebbe stato commesso da una o più persone non identificate (notizia generica) o identificate (notizia specifica). Il P.M. deve iscrivere immediatamente ogni notizia di Reato nel Registro delle notizie di Reato ed è da questo momento che iniziano a decorrere i termini ordinari per lo svolgimento delle indagini
Perdita Patrimoniale	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.
Periodo di Assicurazione	periodo intercorrente tra la data di effetto e la data di scadenza indicate nella Scheda di Polizza
Postuma	periodo temporale indicato nella Scheda di polizza entro il quale devono essere denunciati i Sinistri accaduti nel Periodo di Assicurazione
Premio	corrispettivo dovuto dal Contraente alla Società a fronte delle Coperture Assicurative acquistate.
Prescrizione	è un istituto giuridico che concerne gli effetti giuridici del trascorrere del tempo. Essa ha valenza civile e penale. Nel diritto civile indica quel fenomeno che porta all'estinzione di un diritto soggettivo non esercitato dal titolare per un periodo di tempo indicato dalla legge. La ratio della norma è individuabile nell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici. In diritto penale determina l'estinzione di un Reato a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo. La ratio della norma è che, a distanza di molto tempo dal fatto, viene meno sia l'interesse dello Stato a punire la relativa condotta, sia la necessità di un processo di reinserimento sociale del reo.
Procedimento penale	inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso - preterintenzionale) del Reato ascritto
Procedimenti per Responsabilità Amministrativa	funzione esercitata dalla Corte dei Conti onde ottenere il risarcimento dei danni causati all'erario da attività esercitata da Amministratori/Dipendenti di Enti Pubblici per colpa grave/dolo. Fasi del procedimento: Invito a Dedurre: attivazione dell'azione di responsabilità in fase pre-processuale. Attività istruttoria che culmina nell'instaurazione del giudizio o decreto di Archiviazione; Citazione a Giudizio (Azione di responsabilità): fase processuale che si conclude con la sentenza di assoluzione o condanna al risarcimento dei danni.
Pubblica Amministrazione	Regioni, Città Metropolitane, Province, Comuni, Comunità Montane, Unioni di Comuni, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, Università, lo Stato ed Enti Pubblici Territoriali e Non, la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Questionario per la valutazione del rischio:	Ogni singolo questionario per la valutazione del rischio ed i relativi allegati sottoposti alla Società in relazione all'assunzione del rischio regolamentato dalla presente polizza o di cui la presente polizza rappresenta il rinnovo o la sostituzione
Reato	violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.
Responsabilità Amministrativa	la responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di dipendenza o di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Responsabilità Contabile	la responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o,

	più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Responsabilità contrattuale	attiene alla violazione di diritti relativi, in quanto fanno capo solo a coloro che hanno stipulato un contratto.
Responsabilità extracontrattuale	riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli validi erga omnes (per tutti) e come tali tutelati dall'ordinamento giuridico.
Responsabilità penale	la responsabilità che possa gravare personalmente sugli Assicurati ai sensi di legge a seguito di un comportamento lesivo di particolari interessi tutelati dall'ordinamento come pubblici, cui consegue l'assoggettamento alla potestà punitive dello Stato, mediante l'inflizione di una pena.
Retroattività	periodo temporale indicato nella scheda di polizza antecedente il Periodo di Assicurazione entro il quale devono essere accaduti i fatti che hanno dato origine ad un Sinistro
Responsabilità Civile	la responsabilità extracontrattuale che possa gravare personalmente sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e s. s. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione; la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.
Revisore	figura dipendente della Pubblica Amministrazione che esercita l'attività di revisore presso altri Enti diversi dal proprio, a seguito di apposita abilitazione professionale. Si intendono esclusi i consulenti esterni della Pubblica Amministrazione
Richiesta di Risarcimento	Una delle seguenti: 1) la comunicazione con la quale l'Azienda/Ente mette in mora l'Assicurato o manifesta all'Assicurato di ritenerlo responsabile per danni o perdite cagionati da fatto colposo o da errore od omissione attribuiti all'Assicurato stesso a titolo di colpa grave. 2) l'invito a dedurre o la citazione in giudizio dell'Assicurato dinanzi alla Corte dei Conti o Tribunale Civile; 3) la richiesta di risarcimento danni indirizzata all'assicurato da parte di un terzo (escluso Ente/Azienda di appartenenza); 4) avviso di garanzia concernente una ipotesi di reato contro la pubblica amministrazione: tale fattispecie darà origine all'apertura di sinistro cautelativo che impegnerà le garanzie previste dalla polizza qualora dovessero determinarsi una o più delle tre fattispecie indicate sopra ai punti 1,2,3 entro i due anni successivi alla cessazione polizza a cui non siano seguiti rinnovi senza soluzione di continuità
Sanzioni amministrative	la sanzione amministrativa è prevista per la violazione di disposizioni di natura non penale. Da non confondere con le contravvenzioni, che sono reati e quindi violazioni di norme penali.
Scheda di Polizza	È il documento, annesso a questa Assicurazione per farne parte integrante, nel quale sono indicati i dati relativi all'Assicurato/Contraente, l'attività professionale svolta dall'Assicurato, le date di effetto e di scadenza dell'Assicurazione, l'eventuale Franchigia, il Massimale, il periodo di retroattività, la Postuma ed i Premi con le relative Imposte Governative.
Sentenza Definitiva (decisione passata in giudicato)	giudicato è il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perché è scaduto il termine per poterlo fare, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.
Sinistro per la Sezione Responsabilità Civile	la Richiesta di Risarcimento rivolta all'Assicurato
Sinistro per la Sezione Tutela Legale	la notifica all'Assicurato di un atto giudiziale per il quale è prestata l'Assicurazione, o di una richiesta avanzata da terzi che impegni la garanzia prestata
Spese di Giustizia	spese del processo che in un Procedimento Penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifondere
Spese di soccombenza	spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza. Soccombente è la parte le cui pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice
Spese legali	onorari e diritti del patrocinatore ai sensi di legge.
Spese liquidate	spese spettanti all'avvocato definite dal giudice in sede di sentenza.
Spese peritali	somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d'Ufficio) o dalla parte (Consulenti Tecnici di Parte).
Terzo	qualsiasi soggetto di verso dall'Assicurato e/o Contraente
Transazione	accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono
Tutela Legale	l'Assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 - Artt. 163/4 e 173/4 e correlati.

<p>Ufficio Sinistri (relativo alla sezione II)</p>	<p>l'ufficio, che si occupa della gestione dei sinistri della presente Polizza in nome e per conto della Società, alla quale deve pervenire qualsivoglia notifica di Sinistro ed a cui debbono essere comunicate le richieste di risarcimento.</p> <p>IGS srl Via Ligabue, 2 04100 – Latina (LT) Italia P. Iva 0194371059</p>
---	---

Ai sensi dell'articolo 166 comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private, le clausole che prevedono oneri ed obblighi a carico del Contraente e dell'Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni, diritti di rivalsa e limitazioni della copertura, sono state evidenziate con particolari caratteri (grassetto).

Di comune accordo tra le parti, sulla base delle condizioni previste dalla polizza e in considerazione delle informazioni contenute nel Questionario per la valutazione del rischio che è da considerarsi parte integrante della polizza, l'Assicuratore ed il Contraente concordano quanto segue:

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato riguardante circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del C.C.

Art. 2 - Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio ed in caso di Sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall'art. 1910 del C.C.

Nel caso il Contraente/Assicurato dovesse acquistare, per lo stesso Rischio, più coperture con AIG EUROPE S.A., la massima esposizione per l'Assicuratore sarà quella relativa alla Polizza con il Massimale più elevato. La Società pertanto non considererà il cumulo di Massimali delle polizze vigenti alla stessa data. Resta inteso che tutte le garanzie prestate con la presente Polizza opereranno esclusivamente in eccedenza rispetto alle garanzie prestate da eventuali altre assicurazioni valide ed operanti.

Art. 3 - Decorrenza dell'Assicurazione - Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza se il Premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.). I Premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società, anche per il tramite del Broker se presente.

E' facoltà dell'Assicurato aderire alla garanzia in qualunque giorno dell'anno, fermo che la scadenza annuale del contratto verrà allineata all'ultimo giorno del mese di adesione con relativo calcolo del Premio in pro-rata per ogni giorno di copertura.

Art. 4 - Forma delle comunicazioni dell'Assicurato alla Società

Tutte le comunicazioni del Contraente/Assicurato alla Società o all'Intermediario del contratto devono avere forma scritta e data certa. Nessuna condizione, né accordo tra il Contraente/Assicurato e l'Intermediario è valido senza la ratifica scritta da parte della Società.

Art. 5 - Aggravamento e Diminuzione del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (Art. 1898 C.C.).

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il Premio, o le rate successive alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato (Art. 1897 C.C.) con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio comporteranno la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, oltre all'eventuale annullamento della presente polizza, secondo quanto disposto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del C.C.

Art. 7 - Applicabilità delle dichiarazioni contenute nel Questionario per la valutazione del rischio

Nel prestare le Coperture Assicurative prevista dalla presente polizza la Società si è basata su quanto contenuto nel Questionario per la valutazione del rischio che è posto alla base del presente contratto e deve essere considerato parte integrante della presente polizza.

Nessuna affermazione contenuta nel Questionario per la valutazione del rischio fatta da un Assicurato o la conoscenza da parte di un Assicurato potrà essere attribuita ad un altro Assicurato al fine di determinare o meno l'operatività della presente polizza.

Art. 8 - Vendita a Distanza

a) Informazioni generali

La polizza viene stipulata per il tramite dell'Agenzia nell'ambito di un sistema di vendita a distanza.

Per "tecnica di comunicazione a distanza" si intende qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell'Intermediario e del Contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto.

Per "supporto durevole" si intende qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate. L'Intermediario deve informare il

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.com.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Av enue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 41.176.225

Contraente che, prima della stipulazione del contratto di assicurazione, può scegliere di ricevere e/o inviare su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:

- la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente (tra cui il fascicolo informativo, l'informativa privacy, il modulo per la verifica della coerenza, gli allegati 3, 4 e 4ter)
- entro cinque giorni dalla conclusione del contratto, la polizza per l'apposizione della sottoscrizione;
- una volta concluso il contratto, le comunicazioni in corso di contratto previste dalla normativa vigente. La scelta del supporto deve essere effettuata in maniera esplicita e può essere espressa congiuntamente o disgiuntamente per ciascuna delle categorie di documenti sopra indicati. In ogni caso il Contraente potrà richiedere, senza che ciò comporti alcun onere a suo carico, la ricezione della documentazione su supporto cartaceo e potrà modificare la tecnica di comunicazione a distanza in ogni momento.

La documentazione precontrattuale e il contratto sono redatti in lingua italiana e tutte le comunicazioni in corso di contratto avverranno in tale lingua.

Il contratto di assicurazione dovrà essere debitamente sottoscritto e restituito dal Contraente, all'indirizzo indicato dall'Intermediario, tramite posta ordinaria, anticipata a mezzo fax o posta elettronica.

b) Pagamento del premio

Il premio può essere pagato tramite carta di credito o bonifico sul conto indicato dall'Intermediario con cui è concluso il contratto a distanza. La praticabilità del pagamento tramite bonifico può essere soggetta a limiti temporali.

c) Conclusione ed entrata in vigore del contratto

Il contratto è concluso con il pagamento del premio ed entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza, se successivo.

d) Diritto di recesso

Entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, il Contraente può recedere dallo stesso inviando una raccomandata e/o una pec contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata all'Intermediario con cui il contratto è stato concluso o all'Agenzia, allegando in originale Scheda di Polizza e certificato di assicurazione.

Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata a.r. e/o della pec.

Alla ricezione dei documenti l'Agenzia rimborserà il premio riferito al periodo non usufruito al netto delle imposte e dell'eventuale contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 9 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato deve inviare denuncia scritta alla Società, al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.

La denuncia deve fornire le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte e deve essere inviata, a mezzo raccomandata o PEC – alla Società entro 30 giorni dal ricevimento di qualsiasi Richiesta di Risarcimento.

Considerato che la presente Polizza è un'Assicurazione nella forma «claims made» l'omessa denuncia del Sinistro durante il Periodo di Assicurazione può comportare la perdita del diritto dell'Assicurato all'Indennizzo.

L'Assicurato dovrà fornire alla Società/Assicuratore tutte le informazioni e dovrà collaborare con essa nei limiti del possibile.

Né l'Assicurato né i suoi incaricati dovranno fare alcuna ammissione di responsabilità, confessione di colpevolezza, offerta, promessa, pagamento o risarcimento senza il consenso scritto della Società.

Art. 10 - Termini per il pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui l'Assicuratore, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.

Art. 11 - Facoltà di Recesso in caso di Sinistro

Dopo la denuncia di ogni Sinistro liquidabile a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, il Contraente e la Società hanno facoltà di recedere dal singolo contratto con un preavviso di 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata o PEC.

Il Recesso, salvo diversa indicazione, avrà effetto alla scadenza dell'annualità in corso. Tuttavia, se nella comunicazione viene indicata una data di Recesso diversa dalla suddetta scadenza, la Società dovrà rimborsare al Contraente il rateo di Premio per il Periodo Assicurativo pagato e non goduto, al netto delle imposte.

Art. 12 - Durata dell'Assicurazione – Rinnovo tacito

La presente Polizza è stipulata per il periodo indicato nella Scheda di Polizza. Ad entrambe le parti (Contraente/Assicurato e Società) è riconosciuta la facoltà di recedere al termine di ogni Periodo Assicurativo annuo mediante lettera raccomandata o mezzi legalmente equivalenti da spedirsi almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.

In mancanza di disdetta ed in assenza di Sinistri e/o fatti o circostanze comunicate alla Società/Assicuratore che possano generare un Sinistro, la Polizza è rinnovata automaticamente per 12 mesi pari a 365 giorni o 366 giorni in caso di anno bisestile e così successivamente.

La Società avrà comunque la facoltà di richiedere tutte le informazioni necessarie per valutare il rischio ai fini del rinnovo (Allegato Questionario per la Valutazione del Rischio).

Tali informazioni dovranno essere inviate entro e non oltre i 30 giorni precedenti la scadenza della Polizza o comunque entro 10 giorni dalla richiesta della Società. Ove l'Assicurato non invii la documentazione richiesta nel predetto termine, la Polizza sarà tacitamente rinnovata alle condizioni precedentemente in corso restando esclusa ogni eventuale modifica intercorsa nel corso dell'annualità assicurativa spirata.

Art. 13 - Periodo di osservazione

Nel caso in cui alla scadenza dell'Assicurazione, l'Assicuratore o il Contraente dovessero decidere di non rinnovare la polizza, il Contraente/Assicurato avrà diritto ad un periodo di osservazione gratuito di 15 (quindici) giorni.

Per periodo di osservazione si intende il periodo di tempo durante il quale l'Assicurato potrà comunicare alla Società qualsiasi Sinistro ricevuto per la prima volta durante tale periodo e conseguente a comportamenti posti in essere in data successiva alla data di retroattività e anteriormente alla data di scadenza della Polizza.

L'Assicurato non avrà diritto al periodo di osservazione qualora:

(a) non sia in regola con il pagamento dei premi;

(b) la presente Polizza o la Copertura Assicurativa da essa prestata sia stata sostituita da altra Polizza che copra totalmente o parzialmente i medesimi Rischi, anche se stipulata con altro assicuratore.

Art. 14 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dall'Assicuratore.

Art. 15 - Clausola Broker (operante in presenza dell'Intermediario, previo richiamo nella Scheda di Polizza).

Si prende atto e si accetta espressamente che il Contraente dichiara di aver affidato l'intermediazione e la gestione della presente Polizza al Broker indicato nella Scheda di Polizza.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente Polizza, l'Assicuratore da atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta all'Assicuratore stesso, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker all'Assicuratore si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, eccetto la comunicazione di disdetta del presente contratto che deve essere inviata obbligatoriamente e direttamente all'Assicuratore o al Contraente.

Art. 16 - Sanzioni Internazionali – Clausola OFAC

La Società non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora, essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorra nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito, del Granducato di Lussemburgo o degli Stati Uniti d'America

Art. 17 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti, che in tutti i casi in cui si presentassero dubbi circa quanto contemplato dalle condizioni tutte di Polizza, l'interpretazione che ne verrà data sarà quella più favorevole al Contraente/Assicurato.

Art. 18 - Rinvio alle norme di legge – Foro competente

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Per le eventuali vertenze inerenti la presente Polizza è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.

SEZIONE I - Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile verso terzi e la Responsabilità Amministrativa dei dipendenti della Pubblica Amministrazione

La presente Polizza è una Polizza di responsabilità nella forma "claims made". Tale forma di copertura significa che la presente Polizza copre i reclami avanzati nei confronti dell'Assicurato e notificati all'Assicuratore/Società per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

1.1 Responsabilità Civile verso Terzi

- a. L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi per colpa grave in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali svolte presso l'Ente indicato nella Scheda di Polizza, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l'Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge;
- b. La garanzia di cui al comma a) comprende inoltre le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o di valori non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina;
- c. Si conviene che in caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo dell'Assicuratore a tenere indenni gli eredi dalle richieste di risarcimento avanzate dai terzi per Sinistro verificatosi durante il tempo della validità dell'Assicurazione, sulla base di quanto previsto al successivo Art. 3 Calcolo del Premio e garanzia postuma, ferme le prescrizioni previste dalla legge.

1.2 Responsabilità Amministrativa e Amministrativa-Contabile

- a. L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile, ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per Perdite Patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione, all'Ente di Appartenenza e/o al l'Erario per colpa grave in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari.
- b. La garanzia si intende inoltre estesa all'azione di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione che abbia autonomamente risarcito il terzo, delle Perdite Patrimoniali involontariamente provocati dall'Assicurato stesso per colpa grave, in proprio od in concorso con altri.
- c. Si conviene che in caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo dell'Assicuratore a tenere indenni gli eredi dalle azioni, in sede di rivalsa, della Pubblica Amministrazione in genere, compreso l'Ente di Appartenenza, per Sinistro verificatosi durante il tempo della validità dell'Assicurazione, ferme le prescrizioni previste dalla legge.

Art. 2 - Clausola "Claims made" – Inizio e termine della garanzia

L'Assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel periodo di Assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere anche prima della data di decorrenza della presente Polizza (e nei limiti definiti dal periodo di garanzia retroattiva indicato nella scheda di polizza), purché non note all'Assicurato/Contraente e che comunque non siano state ancora presentate all'Assicurato.

La sopraindicata estensione di garanzia, nel caso di esistenza di altra Copertura Assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi, risponderà esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all'altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 C.C. ogni Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna Richiesta di Risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di Fatti Noti che possano far supporre la predisposizione di una richiesta, oppure il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto.

Art. 3 - Calcolo del Premio e garanzia postuma

Le parti convengono che nel caso in cui l'Assicurato ricopra più cariche presso lo stesso Ente di Appartenenza sarà coperto fino a 3 cariche versando l'importo di Premio per la Carica più onerosa da lui ricoperta; oltre la terza Carica, il Premio dovuto sarà pari al 25% del Premio relativo alla quarta Carica ricoperta e al 20% del Premio relativo alla quinta Carica ricoperta e successive, che si aggiungeranno al Premio determinato per le prime tre Cariche.

Le parti convengono che nel caso in cui l'Assicurato ricopra più cariche presso Enti diversi (fino ad un massimo di 3 Enti diversi), il Premio dovuto sarà pari al 25% del Premio relativo alla prima Carica ricoperta e al 25% del Premio relativo alla seconda e alla terza Carica ricoperte, che si aggiungeranno al Premio determinato per l'Ente di Appartenenza principale.

E' facoltà dell'assicurato estendere la copertura alle cariche pregresse corrispondendo una addendum del 20% sul premio finito. Qualora nella Scheda di Polizza sia stata richiamata la presente Condizione aggiuntiva e sia stato corrisposto il relativo sovrappremio, le garanzie tutte del presente contratto si intenderanno valide ed operanti anche per i Sinistri derivanti dalla Carica/Cariche Pregresse ricoperte dall'Assicurato e precedenti alla prima adesione con la Società.

Si precisa, inoltre, che in caso di eventuali cambiamenti di categoria assicurativa/Ente di Appartenenza, nonché in caso di assunzione di nuovi incarichi oltre a quello dichiarato all'atto dell'adesione nel periodo di polizza l'Assicurato dovrà provvedere a comunicarlo tempestivamente, con adeguata documentazione, agli Assicuratori senza dover corrispondere il maggior Premio. Una volta effettuata la comunicazione il rischio si intende automaticamente in garanzia.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.com.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

In occasione dell'eventuale rinnovo l'Assicurato dichiarerà il nuovo status pagando il relativo Premio.

Il Premio è unico e viene pagato per intero al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione. Il Premio può essere pagato con bonifico o mediante uno degli strumenti di pagamento elettronici messi a disposizione dal Broker, dall'Agenzia e dall'Assicuratore.

In caso di **pensionamento o cessazione dell'attività assicurata** per qualsiasi motivo, **tranne che per licenziamento comunque denominato**, l'Assicurazione è automaticamente operante per i Sinistri denunciati all'Assicuratore nei **5 (cinque)** anni successivi alla cessazione della carica e/o incarico e/o funzione svolta presso l'Ente, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di Assicurazione **con l'esclusione del periodo di retroattività**.

L'Assicurato ha facoltà, entro **60 giorni** dalla data di pensionamento o cessazione dell'attività assicurata, di estendere l'operatività della garanzia postuma comprendendo il **periodo di retroattività previo il pagamento di un Premio equivalente al 300% dell'ultimo Premio annuo pagato**.

Nel caso di morte dell'Assicurato la garanzia postuma sarà operante senza il pagamento di alcun sovrappremio. Le facoltà, gli obblighi e i diritti dello stesso saranno trasferiti ai suoi eredi

Per i Sinistri denunciati all'Assicuratore durante il periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo in aggregato indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato in Polizza.

Art. 4 - Estensioni di copertura (sempre operanti)

A) Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniale derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi **entro il limite del Massimale annuo ed aggregato di Polizza come specificato nella Scheda di Polizza, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso Periodo Assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.**

B) Perdite Patrimoniale per l'attività connessa all'assunzione del Personale

L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniale per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Per tali perdite, l'Assicuratore risponderà nei limiti del **Massimale annuo ed aggregato di Polizza come specificato nella Scheda di Polizza, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso Periodo Assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.**

C) Danni Patrimoniali e non Patrimoniali derivanti dall'attività di Protezione dei Dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016 e s.m.i.

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende i danni Patrimoniali e non Patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi dall'Assicurato quale civilmente responsabile in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. **La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione.**

L'Assicurazione non vale per:

- il trattamento di dati aventi finalità commerciali.
- la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti.
- i danni non patrimoniali di cui all'art. 82 del GDPR di quelli di cui all'art. 2059 c.c.;
- le multe e le ammende inflitte direttamente all'Assicurato o alle persone di cui o con cui l'Assicurato deve rispondere.

D) Attività di rappresentanza

o Presso società qualificabili come "in house":

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 6 lettera c) si precisa che l'Assicurazione vale per gli incarichi di membro del CdA e/o Amministratore Unico svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza dell'Ente di Appartenenza in società qualificabili, come "in house" ai sensi del D.Lgs 175/2016 e/o come Aziende Speciali Pubbliche. La presente garanzia è prestata con un sottolimito di €250.000,00

o Su mandato del proprio Ente di Appartenenza

Si precisa che l'Assicurazione vale per gli incarichi svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza dell'Ente di Appartenenza presso altri Enti della Pubblica Amministrazione

E) Perdite Patrimoniale per l'attività derivante dal Decreto Legislativo n. 81/ 2008 e s.m.i.

A condizione che l'Assicurato sia in possesso di legale qualifica e abbia eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di Polizza, è altresì operante per le Perdite Patrimoniali derivanti dalle responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurato in funzione di:

- "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
- "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

F) Copertura personale distaccato

Nel caso di distacco temporaneo dell'Assicurato presso altro Ente, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le nuove mansioni.

G) Acquisizioni in economia

Premesso che l'Assicurato sia stato legittimato a procedere ai sensi del D.Lgs 50/2016 all'acquisizione di la vori, servizi e forniture in economia mediante:

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.com.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Av enue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 41.176.225

- a) Affidamento diretto
- b) Procedura negoziata

L'Assicurazione si intende estesa entro il limite di Euro 250.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo alle responsabilità derivanti all'Assicurato in conseguenza di Perdite Patrimoniali, esclusi i Danni Materiali e Corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento dell'obbligazioni assunte dall'Impresa.

H) Perdite Patrimoniali derivanti dal Danno all'immagine dell'Ente

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dall'Assicurato al proprio Ente di Appartenenza o alla Pubblica Amministrazione in genere, dovute al Danno d'immagine che l'Ente di Appartenenza o la Pubblica Amministrazione in genere hanno subito a causa della condotta dell'Assicurato.

I) Custodia titoli e beni per le categorie professionali per cui tale prerogativa è richiesta per legge

Sono comprese in garanzia le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dai clienti, anche se derivanti da furto, rapina, incendio. **La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari a Euro 50.000,00, per ogni Sinistro e per Periodo Assicurativo, con applicazione di una Franchigia per ogni Sinistro di Euro 250,00.**

J) Responsabile unico del procedimento amministrativo

A condizione che l'Assicurato sia in linea con i requisiti indicati dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di Polizza, è altresì operante per le Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di Responsabile Unico del Procedimento Amministrativo svolta nell'Ente o negli enti per i quali è prestata la copertura.

K) Attività di Commissario di Gara come previsto dal D.Lgs nr. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.

A condizione che l'Assicurato sia in linea con i requisiti indicati dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per le Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di Commissario di Gara svolta nell'Ente/negli Enti presso il/i quale/i è prestata la copertura e che risulta indicato nella Scheda di polizza. La garanzia vale anche su ente differente purchè svolta sempre su mandato dell'Ente indicato sulla Scheda di polizza.

Art. 5 - Limiti di Indennizzo

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di Polizza, per ciascun Sinistro e in aggregato per Periodo Assicurativo, indipendentemente dal numero delle Richieste di Risarcimento presentate dall'Assicurato nello stesso periodo.

Resta convenuto che in caso di corresponsabilità nello stesso Sinistro tra più individui che risultino essere assicurati presso l'Assicuratore/Società, quest'ultimo risponderà per tutte le Richieste di Risarcimento in qualunque tempo avanzate fino e non oltre il limite di € 7.500.000,00 (euro settemilionicinquecentomila/00) indipendentemente dal numero di individui coinvolti.

Nell'eventualità in cui il Massimale per corresponsabilità non fosse capiente, i Massimali per Sinistro singolarmente acquistati verranno ridotti in misura proporzionale.

Rimane inteso che l'Assicuratore non garantirà una ripartizione in misura uguale del Massimale per Sinistro laddove gli Assicurati coinvolti nel Sinistro stesso avessero contratto polizze con massimali differenti.

In tal caso l'Assicuratore per riproporzionare l'indennizzo terrà conto dei Massimali per Sinistro singolarmente acquistati.

Nel caso in cui l'Assicurato intenda definire il giudizio di responsabilità amministrativo contabile con rito abbreviato (ai sensi dell'art. 130 c.g.c.) dovrà, prima di assumere qualsivoglia impegno, formalizzare la propria intenzione all'Assicuratore. L'Assicuratore, nel caso in cui ritenga operante la garanzia, esprimerà il proprio parere entro il termine necessario per consentire all'Assicurato di procedere con la richiesta di ammissione al rito abbreviato e s'impegnerà ad indennizzare l'Assicurato applicando uno scoperto del 10%.

Art. 6 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'Assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniale conseguenti a:

- a.** smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio salvo quanto previsto all'art. 4 lettera i) della SEZIONE I RCP;
- b.** Danni Materiali di qualsiasi tipo (salvo quanto previsto dalle condizioni aggiuntive della SEZIONE I RCP - Responsabilità professionale per colpa grave del Dipendente tecnico della presente Polizza);
- c.** attività svolta dall'Assicurato quale componente di organi di amministrazione o di controllo, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati, salvo quanto precisato dall'Art. 4 lettera D);
- d.** attività svolta dall'Assicurato presso Istituti Finanziari di qualunque genere (Banca d'Italia, Cassa Depositi e Prestiti, etc.)
- e.** atti od omissioni da parte di, o Danni o reclami notificati all'Assicurato, in epoca anteriore alla data retroattività stabilita in Polizza;
- f.** responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente;
- g.** la stipulazione, la proroga e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione dell'onere di pagamento dei Premi assicurativi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di tali Premi;
- h.** azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- i.** inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; Danno ambientale in genere o qualsiasi evento che generi un'apprezzabile alterazione negativa per l'ambiente o per lo stato naturale delle cose come, a mero titolo di esempio, qualsiasi Danno ambientale, Danno al paesaggio, Danno derivante da rumore o vibrazioni ecc.; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di

- qualsiasi tipo e amianto;
- j. calunnia, ingiuria, diffamazione;
 - l. multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato;
 - m. azioni di un Assicurato nei confronti di un altro Assicurato salvo il caso in cui l'Assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un Assicurato così come definito alla presente polizza,
 - n. il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità civile di cui al D. Lgs. 209/2005
 - o. investimenti operati da Enti Pubblici per ripianare deficit finanziari da spese correnti e programmi di ristrutturazioni del debito;
 - p. all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ex artt. 2393, e ss ed art 2497 c.c.;
 - q. danni derivanti da volontarie violazioni dell'art. 191 del T.U.E.L.
 - r. fatti e/o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o denunciate prima dell'inizio della presente polizza
 - s. all'attività di commissario di gara in Enti diversi da quello/i di appartenenza, salvo quanto previsto dall'art 4 lett K
 - t. all'esercizio di attività per un Ente facente parte del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A.
 - u. qualunque provvedimento avente ad oggetto o per effetto qualunque tipo di finanziamento e/o di garanzia propria o impropria, comunque denominati, di persone giuridiche partecipate direttamente o indirettamente dall'Ente di Appartenenza, le quali si trovino in una o più delle seguenti condizioni:
 - 1) abbiano riportato perdite negli ultimi tre esercizi precedenti alla deliberazione e/o
 - 2) per le quali ricorrano le condizioni per lo scioglimento di cui all'art. 2447 cod.civ.

nonché per i Danni:

- derivanti da sviluppo comunque infortunio, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria o nello svolgimento di qualunque altra attività medica o paramedica.

Art. 7 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, salvo la Responsabilità Amministrativa - Contabile nei confronti della Corte dei Conti che opererà secondo la giurisdizione italiana senza limitazione territoriale.

Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non sarà prestata alcuna garanzia dalla polizza per qualsiasi:

- i. ente o persona giuridica organizzata, disciplinata o costituita ai sensi della legge applicabile dell'Area Specifica o registrata o avente sede in un'Area Specifica;
- ii. persona fisica durante il periodo in cui la stessa si trovi in un'Area Specifica;
- iii. parte di una pretesa, azione, causa o procedimento promossi, incardinati o perseguiti in un'Area Specifica; o
- iv. perdita di, furto di, Danno a, perdita d'uso, criptaggio di, interruzione delle attività o della disponibilità di, o distruzione di qualsiasi proprietà o bene (materiale o immateriale) situato in un'Area Specifica, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi sistema informatico, dato, asset digitale, denaro o titoli situato in un'Area Specifica.

Ai fini della presente clausola, per "Area Specifica" si intende:

- (i) la Repubblica di Bielorussia e/o
- (ii) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite), o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).

Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa clausola e successive appendici, prevarrà il contenuto della presente clausola, salva in ogni caso l'applicazione di ogni clausola in materia di Sanzioni/misure restrittive.

Se una qualsiasi disposizione di questa clausola sia, o in qualsiasi momento diventi, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa polizza, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa polizza non saranno influenzate.

Resta fermo quanto previsto dall'art 16 Sanzioni Internazionali – Clausola OFAC.

Art. 8 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi il coniuge, l'unito civilmente, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le Società di cui l'Assicurato e le predette figure siano amministratori.

Art. 9 - Cessazione dell'Assicurazione

Oltre agli altri casi previsti dalla Legge, e salva la garanzia postuma di cui all'Art 3 della SEZIONE I RCP della presente Polizza, l'Assicurazione cessa in caso di cessazione da parte dell'Assicurato per pensionamento, dimissioni, destituzione, o altri motivi, dal rapporto di dipendenza o

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.com.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 41.176.225

Art. 10 - Vincolo di solidarietà

L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, l'Assicuratore risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Art. 11 - Levata protesti

L'Assicurazione è estesa alle Perdite Patrimoniale cagionate a Terzi nell'esercizio delle funzioni inerenti l'attività di levata protesti, ciò fino alla concorrenza del **Massimale di Euro 250.000,00 per singolo Sinistro e per Periodo Assicurativo**.

Art. 12 - Danni di serie

In caso di Sinistri di serie la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.

Art. 13 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

L'Assicuratore può assumere fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. **Sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratore e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.**

La garanzia è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 c.c.; rimangono pertanto escluse dalla Copertura Assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del Danno. L'Assicuratore non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati o approvati e non rispondono di multe o ammende né delle Spese di Giustizia penale.

Art. 14 - Copertura sostituti

L'Assicurazione si intende automaticamente operante nei confronti dell'Assicurato che si trovi a sostituire temporaneamente una funzione presso l'Ente di Appartenenza.

Art. 15 - Clausola di esclusione rischi guerra e terrorismo

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di Polizza o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, Danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da o in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del Sinistro:

1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:
 2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.
- La presente clausola esclude inoltre la copertura di Danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2.

Condizioni aggiuntive

(Sempre valide ed operanti nel caso in cui l'Assicurato rivesta il ruolo di Dipendente Tecnico o Dirigente Tecnico)

Responsabilità professionale per colpa grave del Dipendente tecnico o Dirigente Tecnico

Nel caso l'Assicurato, così come definito nella Scheda di Polizza, sia un Dipendente Tecnico o un Dirigente Tecnico, l'esclusione di cui all'Articolo 6 lett. b) viene interamente abrogata, e troveranno applicazione le sotto riportate condizioni aggiuntive e/o modifiche:

A. Oggetto dell'Assicurazione

La garanzia di cui alla presente Polizza viene estesa per coprire la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati per colpa grave a Terzi, allo Stato, compreso l'Ente di Appartenenza e la Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di Dipendente Tecnico.

La Copertura Assicurativa, limitatamente ai danni materiali, si intende prestata, per Sinistro e per Periodo Assicurativo, con un limite del 50 % del Massimale indicato nella Scheda di Polizza.

B. Esclusioni

Fermo restando quanto previsto dall'Art. 6 della Sezione I RCP, la presente condizione aggiuntiva non opera in caso di:

- a. attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di Appartenenza;
- b. attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico non facenti parte delle competenze professionali stabilite da leggi e/o regolamenti;
- c. la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l'erezione, e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
- d. la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nella Scheda di Polizza;
- e. la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto;
- f. Danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla Legge;
- g. Danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori.

C. Condizioni Speciali Aggiuntive

Ferme, in ogni caso, tutte le previsioni, i termini, le esclusioni e le condizioni contenute nella presente Polizza, la Copertura Assicurativa si intende prestata anche per:

- a. lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, a ree verdi, giardini, verde anti-rumore).
- b. per lo svolgimento dell'attività di verifica e validazione dei progetti così come prevista dal D. Lgs 50 del 2016 (ivi comprese successive modifiche e integrazioni).
- c. per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli assicurati in funzione di:
 1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
 2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Quanto sopra in nessun caso potrà essere considerato un impegno da parte dell'Assicuratore di rispondere direttamente, o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa, della Responsabilità civile operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura.

SEZIONE II – Norme che regolano l'Assicurazione Tutela Legale Colpa Grave Amministratori e Dipendenti Pubblici

Premessa

Le garanzie previste dalla presente sezione di polizza sono erogate esclusivamente se ad esse non siano obbligati altri soggetti in virtù di norme di legge e/o di contratto di lavoro.

La presente sezione non interviene se si realizzino le condizioni che consentono all'Assicurato di essere tenuto indenne dal pagamento di oneri, in forza di previsioni di legge o per effetto di norme sulla contrattazione collettiva di lavoro.

Art. 1 - Calcolo del Premio e postuma

Il Premio annuo è indicato nella Scheda di Polizza. **Nel caso in cui il Contraente/Assicurato ricopra più Cariche presso enti differenti, il Premio dovuto sarà pari al 25% della somma dei singoli Premi previsti per ciascun Ente di Appartenenza.** Se gli enti differenti sono maggiori di tre il Premio sarà comunque calcolato al massimo su tre enti, nella misura del **25%** della somma dei singoli Premi previsti.

Se le diverse cariche sono presso il medesimo Ente, compresi gli incarichi di carattere collegiale e/o commissariale svolti dall'Assicurato in rappresentanza dell'Ente di Appartenenza in Società qualificabili ai sensi del D.Lgs 175/2016, come "in house" e Aziende Speciali, il Premio richiesto sarà uno solo secondo il tariffario vigente.

Si precisa inoltre che in caso di eventuali cambi di Ente di Appartenenza, nel medesimo Periodo Assicurativo, il Contraente/Assicurato dovrà provvedere a comunicarlo tempestivamente alla Società senza dover corrispondere un maggior Premio. Una volta effettuata la comunicazione il Rischio si intende automaticamente in garanzia. In occasione dell'eventuale rinnovo successivo il Contraente/Assicurato dovrà dichiarare il nuovo status e corrisponderne il relativo Premio. L'Assicurazione s'intende automaticamente operante nel caso distacco temporaneo del Contraente/Assicurato presso un ente diverso da quello di Appartenenza, e senza alcun sovrappremio e senza necessità di comunicazione alcuna.

Per quanto concerne gli Assicurati che nell'arco del Periodo Assicurativo assumono e/o cessano uno o più incarichi per cui hanno acquistato le garanzie, il Premio si considera incamerato dalla Società, che nel Periodo Assicurativo in corso, non effettuerà alcun rimborso e/o maggiorazione di Premio. E' onere dell'Assicurato adeguare all'atto dell'eventuale rinnovo la propria posizione assicurativa.

Agli Assicurati che abbiano cessato la propria attività e non rivestano più alcun ruolo nella Pubblica Amministrazione (esclusi i casi di licenziamento per giusta causa e/o sospensione/cancellazione dall'Albo Professionale per motivi disciplinari), alla prima scadenza anniversaria della Polizza, l'Assicurazione è automaticamente operante per i Sinistri denunciati all'Assicuratore nei 5 (cinque) anni successivi alla cessazione della carica e/o incarico e/o funzione svolta presso l'Ente, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di Assicurazione con l'esclusione del periodo di retroattività.

L'Assicurato ha facoltà di estendere l'operatività della garanzia postuma comprendendo **il periodo di retroattività previo il pagamento di un Premio equivalente al 300% dell'ultimo Premio annuo pagato.**

La presente estensione cesserà e diverrà immediatamente inefficace qualora l'Assicurato abbia ripreso l'attività od abbia stipulato altra Assicurazione per i medesimi rischi.

Il massimo esborso per l'intero periodo di garanzia postuma sarà il Massimale assicurato per evento. È fatto salvo quanto previsto dall'Art.4 – Denuncia del Sinistro/Caso Assicurativo – e Art. 2952 C.C. relativo alla Prescrizione del diritto.

Art. 2 - Massimale

L'Assicurazione viene prestata per ciascuno Assicurato per Sinistro e per Periodo di Assicurazione, ivi compreso il periodo di Retroattività e postuma dell'Assicurazione fino alla concorrenza dei Massimale prescelto.

Ci sono 3 opzioni possibili:

Per **Amministratore e/o Dipendente di Ente/Azienda Pubblico/a**

Massimale €10.000,00 per Sinistro ed €20.000,00 per Periodo Assicurativo.

- ☒ Massimale €20.000,00 per Sinistro ed €40.000,00 per Periodo Assicurativo.
- ☒ Massimale €40.000,00 per Sinistro ed €80.000,00 per Periodo Assicurativo.

Nel caso in cui l'Assicurato ricopra più Cariche, il Massimale deve intendersi unico per tutte le medesime.

Resta convenuto che in caso di corresponsabilità nello stesso Sinistro tra più individui che risultino essere Assicurati per la medesima fattispecie di Rischio presso la Società, quest'ultima risponderà per tutti i Sinistri in qualunque tempo avanzati nei confronti degli Assicurati fino e non oltre il limite massimo di € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) indipendentemente dal numero di Assicurati coinvolti.

Art. 3 - Ambito di validità territoriale

L'Assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che in caso di giudizio sono trattate dinanzi l'autorità giudiziaria degli stessi paesi. L'Assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale, derivante da fatti verificatisi nel territorio dell'Unione Europea.

Art. 4 - Denuncia del Sinistro/Caso Assicurativo

Il Contraente/Assicurato deve tempestivamente denunciare per iscritto il Sinistro/Caso Assicurativo, non appena questo si verifichi o nel momento in cui ne abbia avuto conoscenza, informando l'Ufficio Sinistri e/o la Società per tramite del Broker.

In occasione della denuncia del Sinistro/Caso Assicurativo, l'Assicurato è tenuto ad informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;

A titolo esemplificativo, pertanto, dovranno essere forniti:

- una sintetica descrizione di quanto accaduto
- estremi della controversia e/o del procedimento con l'indicazione delle pretese/contestazioni proprie e/o di controparte ed i riferimenti temporali della vicenda;
- copia della corrispondenza intercorsa;
- copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.
- copia dell'informazione di garanzia o ogni altro atto civile, penale o amministrativo notificato all'Assicurato.
- Copia della Polizza di Responsabilità Civile/Patrimoniale

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

In ogni caso l'Assicurato deve fare pervenire la notizia di ogni atto a lui notificato entro 30 (trenta) giorni dalla data della notifica stessa.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Fermo quanto previsto dall'art. 2 Altre assicurazioni delle Norme che regolano il Contratto in Generale, qualora l'Assicurato abbia sottoscritto diversa polizza di Tutela Legale che preveda la denuncia dei Sinistri entro l'anno/i successivo/i alla cessazione della predetta polizza, l'Assicurato si impegna a denunciare agli Assicuratori della stessa i Sinistri/Casi assicurativi la cui insorgenza del Sinistro/Caso assicurativo sia anteriore al periodo di durata dell'Assicurazione, ferma restando l'operatività della stessa in caso di inoperatività totale o parziale della predetta polizza.

Art. 5 - Insorgenza del Sinistro/Caso Assicurativo

L'Assicurazione vale per tutelare l'Assicurato in seguito a notifiche penali, civili e amministrative da questi ricevute per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione in corso (o nel periodo di osservazione qualora applicabile) e denunciate all'Assicuratore/Società durante lo stesso periodo, **nei termini previsti dall'Art. 4 Denuncia del Sinistro/Caso Assicurativo della presente Sezione, a condizione che siano conseguenza di comportamenti colposi posti in essere non oltre il periodo di garanzia retroattiva specificato nel Scheda di Polizza ("Claims Made").**

In caso di Rinnovo sono altresì coperte le notifiche penali ed amministrative ricevute durante Periodo Assicurativo in corso, purché siano conseguenza di fatti, errori od omissioni accaduti o commessi:

- nei Periodi di Assicurazione precedenti;
- nel periodo di Retroattività come indicato nella Scheda di Polizza

In ogni caso le condizioni contrattuali che disciplinano il Sinistro/Caso Assicurativo sono quelle previste nella Polizza in corso al momento della denuncia del Sinistro.

L'Assicurazione è prestata sulla base delle informazioni fornite dall'Assicurato e contenute nella Scheda di Polizza.

Si considerano a tutti gli effetti **come unico Sinistro/Caso Assicurativo:**

- 1) vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;
- 2) procedimenti penali a carico dell'assicurato dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi il Massimale resta unico.

Art. 6 - Libera scelta del Legale

Contemporaneamente alla denuncia del Sinistro l'Assicurato può comunicare il nominativo di un Legale a cui affidare la tutela dei propri interessi per l'eventuale trattazione giudiziale della vertenza.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente un Legale senza alcun limite territoriale purché quest'ultimo sia abilitato secondo la normativa applicabile.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio Legale e, nel caso non vi provveda, può nominare direttamente il Legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

Resta ferma il diritto dell'Assicurato di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

La Società preso atto della designazione del Legale, assumerà a proprio carico le Spese Legali nei limiti stabiliti in polizza, in applicazione dei parametri forensi minimi vigenti.

Qualora l'Assicurato nomini un Legale non domiciliato nel circondario dell'Autorità Giudiziaria competente, la Società riconosce al Legale le indennità di trasferta necessarie per raggiungere la sede dell'autorità competente a decidere del procedimento.

La rifusione delle sopra citate Spese Legali avviene previo accordo e successiva ratifica della Società.

Vengono altresì garantite le Spese di domiciliamento necessarie per un Legale cd. domiciliatario. Sono in ogni caso escluse le Spese di domiciliamento che rappresentano una duplicazione di voci perché relative ad attività già svolte ed esposte dal primo Legale.

Se per qualunque ragione l'Assicurato decida di revocare il mandato al Legale per incaricare un altro, la Società riconoscerà il compenso di quest'ultimo nella misura in cui non riguardi attività già svolte ed esposte dal precedente Legale. Lo stesso si applica in caso di revoca o cessazione del mandato da parte del Legale.

Le modalità operative sopra esplicitate valgono anche per la nomina di consulenti, tecnici e periti in genere il cui intervento deve essere sempre preventivamente approvato dalla Società.

La Società non è responsabile dell'operato dei Legali, consulenti, tecnici e periti in genere.

Art. 7 - Gestione del Sinistro/Caso Assicurativo

Ricevuta la denuncia di Sinistro, **valutata la natura e la fondatezza della vertenza**, la Società conferma la portata della Copertura Assicurativa. **L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, senza il preventivo benessere della Società. In caso di inadempimento di questi oneri l'Assicurato può decadere dal diritto all'Indennizzo del Sinistro ai sensi dell'art. 1915 C.C.**

Qualora la Società concordi sull'opportunità di un'azione a tutela degli interessi dell'Assicurato, la vertenza verrà affidata al Legale nominato secondo quanto previsto dal precedente Art. 6 Libera scelta del Legale.

La Copertura Assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l'impugnazione presenti possibilità di successo ai sensi del comma 2 del presente articolo. Ciò avviene in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale o avanti la Corte dei Conti.

E' necessario, a pena di decadenza dalla garanzia, che la Società confermi preventivamente la copertura delle spese per:

- la transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale;
- la nomina di Consulenti Tecnici di Parte e/o periti.

La Società non corrisponde anticipi quale pagamento di Spese Legali e Peritali.

La Società non è responsabile dell'operato dei Legali di Consulenti Tecnici di Parte e/o periti.

Ai sensi dell'art 174 del codice delle Assicurazioni, in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei Sinistri tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La

Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Qualora l'assicurato intenda adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di Mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Alla Società, che ha facoltà di rivalsa nei confronti dell'Assicurato, spettano la restituzione degli onorari, delle competenze e delle spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente o stragiudizialmente, qualora le abbia sostenute o anticipate, nella misura in cui le stesse siano state recuperate dalla controparte.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

Art. 8 - Spese Assicurate

La Società, alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del Massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi nei casi indicati al successivo art. 10 Casi Assicurati. Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento di un Legale incaricato della gestione Sinistro/Caso Assicurativo;
- le spese per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte e di periti purché scelti in accordo con la Società;
- le Spese di Giustizia;
- le spese processuali nel processo penale ex art. 535 c.p.p.;
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari (la registrazione delle sentenze, anche nel caso in cui la parte soccombente non adempia **(in tal caso la Società effettuerà il recupero mediante il diritto di surroga)**;
- il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari **se non ripetuto dalla controparte**;
- le eventuali spese del Legale di controparte, **nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato o di Transazione autorizzata dalla Società**;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese attinenti l'esecuzione forzata;
- le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta;

E' garantito l'intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 6 Libera scelta del Legale.

La Società non si assume il pagamento di:

1. multe, ammende e sanzioni in genere.
2. spese collegate all'esecuzione di pene detentive ed alla custodia di cose.
3. spese per risolvere una controversia senza che la Società abbia preventivamente autorizzato la Transazione e la divisione delle Spese Legali alle parti coinvolte.
4. qualsiasi spesa originata dalla Costituzione di Parte Civile del terzo quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale.
5. spese per procedimenti penali promossi dall'Assicurato e per la remissione della querela.
6. i patti quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'Avvocato che stabiliscono compensi professionali.

Art. 9 - Persone Assicurate

Le Coperture Assicurate di cui all'Art 8 - Spese Assicurate vengono prestate **per fatti inerenti allo svolgimento dei propri incarichi e mansioni su incarico dell'Ente/Azienda/Società Pubblico/a di appartenenza**.

Qualora l'Ente di Appartenenza appartenga ad associazioni od unioni dotate di personalità giuridica al fine di ottimizzare costi e servizi, la copertura è operante per le attività istituzionali svolte dall'Assicurato nell'ambito degli Enti facenti parte delle predette associazioni od unioni, anche se funzionalmente alle dipendenze dell'associazione o dell'unione.

Art. 10 - Casi Assicurati

1) Difesa per Responsabilità Amministrativa, Contabile e Giudizio di Conto.

Sono garantite le spese per sostenere la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di Responsabilità Amministrativa, Contabile e Giudizio di Conto per colpa nei confronti dell'Assicurato o in caso di Archiviazione per mancanza del Danno.

La garanzia opera anche prima dell'emissione dell'atto di citazione in giudizio, compreso l'invito a dedurre e l'audizione personale nonché il procedimento cautelare di sequestro.

Qualora l'Assicurato abbia ottenuto l'applicazione dell'istituto del "rito abbreviato" come previsto dagli artt.130, 131 e 132 del Decreto Legislativo 26 Agosto 2016 numero 174/2016, la garanzia sarà operante con un **sottolimito di € 3.000,00**.

In caso di vertenze avanti la Corte dei Conti concluse con assoluzione dell'Assicurato, la Società provvede al rimborso delle Spese Legali sostenute dall'Assicurato in eccedenza a quelle poste dalla sentenza a carico dell'ente di appartenenza o integralmente nel caso in cui la sentenza abbia previsto la compensazione delle spese tra le parti o non si sia pronunciato. La Società si riserva la facoltà di far richiedere il parere di congruità della parcella da parte del competente Consiglio dell'Ordine.

2) Difesa Penale

Sono garantite le spese per la difesa nei Procedimenti Penali per:

☒ **delitti colposi e contravvenzioni**, ivi comprese le ipotesi di remissione di querela, patteggiamento, amnistia, indulto e Prescrizione per decorrenza dei termini.

☒ **delitti dolosi** purché:

- l'Assicurato venga assolto (Art. 530 c.p.p.) con Sentenza Definitiva;
- vi sia derubricazione in Reato Colposo
- sia intervenuta Archiviazione per infondatezza della Notizia di Reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come Reato, eccetto i casi di estinzione del Rea to per qualsiasi altra causa

E' esclusa, inoltre, la definizione del procedimento con l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.com.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Resta inteso che nel caso in cui il giudizio, anche a seguito di Archiviazione e successiva riapertura, si concluda con Sentenza Definitiva di condanna per un delitto doloso, l'Assicurato è obbligato a rimborsare tutte le Spese Legali che la Società ha eventualmente anticipato.

3) Difesa Civile

Qualora esista e sia operativa altra Copertura Assicurativa che garantisca la Responsabilità civile e/o Patrimoniale dell'Assicurato, la presente Polizza, nei limiti delle prestazioni e del Massimale garantito, opera in secondo Rischio ovvero dopo l'esaurimento del Massimale dovuto dall'assicuratore di Responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.

In tutti gli altri casi la presente Polizza, nei limiti del Massimale, delle prestazioni garantite e delle eventuali condizioni aggiuntive acquistate, opera a primo Rischio.

La Copertura Assicurativa è esclusa per controversie inerenti a rapporti di lavoro od a vertenze sindacali.

Art. 11 - Esclusioni

La Copertura Assicurativa non è prestata:

1. per responsabilità assunte dall' Assicurato al di fuori della Carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento dei propri incarichi e mansioni presso l'Ente/Azienda/Società Pubblico/a di Appartenenza o con la quale abbia un rapporto di servizio;
2. in materia di successioni e donazioni;
3. in materia di diritto amministrativo, fiscale e/o tributario salvo diano luogo ad un procedimento per l'accertamento di eventuale Responsabilità Amministrativa Contabile;
4. per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
5. per fatti conseguenti a terremoto, alluvione, eruzione vulcanica, qualunque altro evento per il quale venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
6. in materia di diritto di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale;
7. per controversie e procedimenti relative a rapporti tra soci e/o amministratori anche in caso di operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;
8. controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà, dalla circolazione o dalla guida di veicoli a motore, imbarcazioni o aeromobili;
9. per fatti relativi ad inquinamento o disastro ecologico, atomico, radioattivo;
10. per fatti dolosi delle persone assicurate salvo quanto previsto dall'art 10.2 casi assicurati
11. originati dalla sottoscrizione di strumenti finanziari derivati;
12. per procedimenti avviati prima della data di prima adesione previsto in Polizza;
13. per adesione alla class action;
14. per vertenze contrattuali, comprese quelle con la Società;
15. per Sinistri/Casi Assicurativi relativi a fattispecie ed eventi avvenuti prima della data di Retroattività indicata nella Scheda di Polizza;
16. per Sinistri/Casi Assicurativi relativi ad errori o presunti errori professionali di cui l'Assicurato abbia avuto notizia certa/notifica certa prima della prima adesione alla presente Polizza ossia la prima data di attivazione con la Società. se in presenza di rinnovi senza soluzione di continuità.

Art. 12 - Facoltà di rivalsa

L'Assicurato cede alla Società tutti i diritti a conseguire dal proprio datore di lavoro, o da altri soggetti comunque obbligati in virtù di norme di legge o di contratto, il rimborso delle spese sostenute per la difesa in giudizio acconsentendo altresì all'esercizio delle relative azioni.

Art. 13 - Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione, ad eccezione del diritto al pagamento del Premio che si prescrive nel termine di 12 (dodici) mesi dalla relativa scadenza, si prescrivono in 24 (ventiquattro) mesi dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del C.C.

Art. 14 - Rinvio alle norme di legge

I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente Polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle norme di legge.

Art. 15 - Periodo di Osservazione

Nel caso in cui alla scadenza dell'Assicurazione la Società o il Contraente/Assicurato dovessero decidere di non rinnovare la Polizza, il Contraente/Assicurato avrà diritto ad un periodo di osservazione gratuito di 30 (trenta) giorni.

Per periodo di osservazione si intende il periodo di tempo durante il quale l'Assicurato potrà dare comunicazione alla Società di qualsiasi Sinistro ricevuto per la prima volta durante tale periodo conseguente a comportamenti posti in essere in data successiva alla data di retroattività e anteriormente alla data di scadenza della Polizza.

L'Assicurato non avrà diritto al periodo di osservazione qualora (a) il pagamento del Premio totale della presente Polizza non sia stato effettuato; o (b) la presente Polizza o la Copertura Assicurativa da essa prestata sia stata sostituita con altra Polizza che copra totalmente o parzialmente i medesimi rischi, anche se stipulata con altro assicuratore.

Estensioni di garanzia opzionali (valide ed operanti se richiamate nella “Scheda di Polizza” e se corrisposto il relativo sovrappremio)

Cariche Aggiuntive presso “Enti Diversi” da quello di Appartenenza” (fino ad un massimo di tre cariche ulteriori)

Qualora nella Scheda di Polizza sia stata richiamata la presente Condizione aggiuntiva e sia stato corrisposto il relativo sovrappremio le garanzie tutte del presente contratto si intenderanno valide ed operanti anche per gli ulteriori incarichi, fino ad un massimo di **3 (tre)**, assunti o ricoperti dal soggetto Assicurato presso Enti diversi da quello di Appartenenza.

Estensione di garanzia opzionale Danno Materiale e Corporale

Responsabilità Amministrativa e Contabile consequenziale per Danni Materiali e Corporali verso terzi

A parziale deroga all’articolo 6 lettera b) della SEZ I (RC patrimoniale) l’Assicurazione è prestata per la Responsabilità Amministrativa e Contabile per Danni cagionati dall’Assicurato all’Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere a seguito di Danni Materiali e Corporali involontariamente cagionati a terzi, all’Ente di Appartenenza, allo Stato alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di un fatto accidentale di cui l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, verificatosi nell’esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso l’Ente o gli Enti per i quali sia stata dichiarata l’appartenenza.

La suddetta garanzia di Polizza s’intende operante esclusivamente per il caso di colpa grave accertata in via giudiziale, escluso il dolo dell’Assicurato.

L’Assicurazione conserva la sua validità per l’azione di surroga esperita dalla Compagnia di Assicurazione dell’Ente nei confronti dell’Assicurato che ha agito con Colpa Grave, ma entro i limiti in cui sia riconosciuta o riconoscibile, ai sensi di legge vigente, una Responsabilità Amministrativa dell’Assicurato ed entro i limiti della stessa.

Relativamente allo svolgimento dell’attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria o nello svolgimento professionale di qualunque altra attività medica o paramedica, l’estensione di cui sopra è limitata ad i soli Danni Materiali con esclusione di qualsiasi Danno direttamente od indirettamente riconducibile a Danni Corporali.

La Copertura Assicurativa si intende prestata, per Sinistro e per Periodo Assicurativo, con un limite del 50 % del Massimale indicato nella Scheda di Polizza.

Estensione di garanzia opzionale “copertura Cariche Pregresse”

Qualora nella Scheda di Polizza sia stata richiamata la presente Condizione aggiuntiva e sia stato corrisposto il relativo sovrappremio, le garanzie tutte del presente contratto si intenderanno valide ed operanti anche per i Sinistri derivanti dalla Carica/Cariche Pregresse ricoperte dall’Assicurato e precedenti alla prima adesione con la Società.

Clausole da approvare esplicitamente per iscritto

Agli effetti dell’art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale:

Art. 1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio); Art. 2 (Altre assicurazioni); Art. 3 (Decorrenza dell’Assicurazione – Pagamento del Premio); Art. 4 (Forma delle comunicazioni dell’Assicurato alla Società); Art. 5 (Modifiche dell’Assicurazione); Art. 6 (Aggravamento del Rischio); Art. 8 (vendita a distanza); Art. 9 (Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro); Art. 15 (Clausola Broker); 16 (Sanzioni Internazionali - Clausola OFAC)

Sezione I - Norme che regolano l’Assicurazione della Responsabilità civile verso terzi e la Responsabilità Amministrativa dei dipendenti della Pubblica Amministrazione: Art. 1 (Oggetto dell’Assicurazione); Art. 2 (Art. 2 - Clausola “Claims made” – Inizio e termine della garanzia); Art. 4 (Estensioni di copertura (sempre operanti)); Art. 6 (Rischi esclusi dall’Assicurazione); Art. 7 (Estensione Territoriale);

Sezione II - Norme che regolano l’Assicurazione Tutela Legale Colpa Grave Amministratori e Dipendenti Pubblici: Art. 1 (Calcolo del Premio e postuma); Art. 2 (Massimale); Art. 5 (Insorgenza del Sinistro/Caso Assicurativo); Art. 6 (Libera scelta del Legale); Art. 10 (Casi Assicurati); Art. 11 (Esclusioni)

L’ASSICURATORE
AIG EUROPE S.A.

IL CONTRAENTE

Rappresentanza Generale per l’Italia

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.com.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Av enue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 41.176.225